



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Commissione giuridica*

---

**2010/0199(COD)**

23.3.2011

# **PARERE**

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante  
modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori  
(COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD))

Relatore per parere: Sebastian Valentin Bodu

PA\_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

La direttiva 97/9/CE relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (ICSD) è stata adottata nel 1997 a complemento della direttiva sui servizi di investimento (quest'ultima successivamente sostituita dalla direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID)).

Dieci anni dopo l'entrata in vigore della ICSD e immediatamente dopo la crisi finanziaria, è giunto il momento di riesaminare il funzionamento di tale direttiva.

Il riesame della presente direttiva è riconducibile alle numerose denunce inoltrate alla Commissione dagli investitori riguardo alla sua applicazione, a causa della quale hanno talvolta subito ingenti perdite. Il riesame tiene conto inoltre dell'obiettivo fissato in sede di G-20 di ovviare a eventuali lacune nei sistemi di regolamentazione e di vigilanza, nonché di ripristinare la fiducia degli investitori nel sistema finanziario.

Gli Stati membri non possono realizzare in maniera sufficiente gli obiettivi della proposta. L'attuale quadro normativo UE stabilisce soltanto alcuni principi minimi di armonizzazione, lasciando agli Stati membri la possibilità di una loro ulteriore elaborazione. Tuttavia i problemi riscontrati in alcuni Stati membri dimostrano che è necessaria una maggiore e, in particolare, più diffusa armonizzazione a livello UE per garantire il conseguimento degli obiettivi della direttiva all'interno dell'Unione europea.

La proposta ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato unico dei servizi di investimento, aumentando la tutela degli investitori e la loro fiducia nell'Unione. Più in particolare essa è finalizzata a migliorare il funzionamento pratico della direttiva ICSD, a chiarirne il campo di applicazione alla luce della crisi finanziaria e dei cambiamenti intervenuti di recente nel quadro normativo dell'UE e a ridurre le lacune del sistema di regolamentazione e le disparità di trattamento tra i clienti delle società di intermediazione finanziaria e i depositanti delle banche per quanto riguarda le forme di tutela. Alla luce delle differenze di funzionamento dei sistemi esistenti a livello nazionale, la proposta introduce norme comuni per assicurare un certo livello di armonizzazione nel finanziamento dei sistemi e nelle pratiche quotidiane; essa costituisce inoltre la base per la definizione di un meccanismo di prestito tra i sistemi nazionali da utilizzare come ultima risorsa in caso di necessità temporanee degli stessi sistemi, assoggettandolo a una rigorosa valutazione da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e all'obbligo di restituire il prestito entro un periodo massimo di cinque anni.

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto tutte le opzioni sono state valutate in base al rapporto costi-efficacia e rispettano le particolarità dei mercati degli Stati membri. La proposta non va oltre quanto necessario per conseguire gli obiettivi ricercati; in particolare, laddove pertinente, sancisce principi di armonizzazione minimi, ad esempio sulle modalità con cui i membri dei sistemi di indennizzo devono contribuire agli stessi. L'introduzione di un meccanismo di prestito tra i sistemi nazionali è coerente con il principio di proporzionalità, in quanto non interferisce nelle responsabilità di bilancio degli Stati membri, è una misura estrema a cui ricorrere soltanto dopo l'utilizzo degli altri meccanismi di finanziamento (contributi ordinari e supplementari dei membri), introduce la possibilità di prestito subordinandola al pagamento di interessi e alla restituzione del prestito da parte del

sistema mutualistico ed è limitata nel tempo e nella portata.

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 1 – lettera a

Direttiva 97/9/CE

Articolo 1 – punto 2

#### *Testo della Commissione*

2. "operazioni d'investimento": ogni servizio e attività di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2004/39/CE e i servizi accessori di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

#### *Emendamento*

*(Non concerne la versione italiana)*

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 1 – lettera a bis (nuova)

Direttiva 97/9/CE

Articolo 1 – punto 3

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

*a bis) il punto 3 è sostituito dal seguente:*

**"3. "strumenti": gli strumenti elencati nella sezione C dell'allegato I alla direttiva 2004/39/CE;"**

*Motivazione*

*È opportuno aggiornare anche la definizione degli strumenti conformemente alla MiFID.*

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 2 – lettera b**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento o con la situazione finanziaria di un terzo presso il quale tale impresa abbia depositato strumenti finanziari, ha adottato una decisione avente l'effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa di investimento o per l'impresa di investimento di far valere i suoi crediti nei confronti del terzo.

*Emendamento*

b) un'autorità giudiziaria, per motivi direttamente connessi con la situazione finanziaria dell'impresa d'investimento o con la situazione finanziaria di un terzo presso il quale tale impresa abbia depositato strumenti finanziari, ha adottato una decisione, ***che è esecutiva ai sensi della legislazione dello Stato membro***, avente l'effetto di sospendere la possibilità per gli investitori di far valere i loro crediti nei confronti dell'impresa di investimento o per l'impresa di investimento di far valere i suoi crediti nei confronti del terzo.

*Motivazione*

*La decisione di un tribunale potrebbe anche essere oggetto di ricorsi o semplicemente esecutiva. La disposizione dovrebbe riguardare unicamente le decisioni esecutive.*

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 4 – lettera d**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 4 – paragrafo 4

*Testo della Commissione*

d) il paragrafo 4 è **soppresso**.

*Emendamento*

d) il paragrafo 4 è **sostituito dal seguente:**  
**"4. Gli Stati membri possono limitare la copertura di cui alla presente direttiva a una determinata percentuale del credito dell'investitore. La percentuale**

**garantita, tuttavia, è uguale o superiore all'80% dell'importo del credito purché l'importo da rimborsare da parte del sistema d'indennizzo sia inferiore a quello previsto dalla presente direttiva."**

*Motivazione*

*Considerando che il finanziamento del sistema di indennizzo è a carico dei membri, per i quali esso rappresenta un onere gravoso, è lecito che anche gli investitori si accollino una parte delle potenziali perdite (come avviene nel caso di assicurazioni serie). Il 20% dovrebbe rappresentare una giusta quota.*

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 1 – lettera b

*Testo della Commissione*

b) la situazione di cui alla lettera a) è dovuta **alla mancanza di** fondi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3;

*Emendamento*

b) la situazione di cui alla lettera a) è dovuta **al mancato raggiungimento del previsto livello dei** fondi di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 3;

*Motivazione*

*Ai fini di una maggiore precisione.*

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 3 – comma 2

*Testo della Commissione*

L'ESMA trasmette la conferma ai sistemi mutuanti insieme alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g). I sistemi mutuanti ricevono tale conferma e tali informazioni entro 15 giorni lavorativi. I sistemi mutuanti effettuano il pagamento del

*Emendamento*

L'ESMA trasmette la conferma ai sistemi mutuanti insieme alle informazioni di cui al paragrafo 1, lettera g). I sistemi mutuanti ricevono tale conferma e tali informazioni entro 15 giorni lavorativi. I sistemi mutuanti effettuano il pagamento del

prestito al sistema mutuatario quanto prima e comunque entro **15 giorni** lavorativi dal ricevimento di questi dati.

prestito al sistema mutuatario quanto prima e comunque entro **30 giorni** lavorativi dal ricevimento di questi dati.

*Motivazione*

*Il termine di 30 giorni è più realistico.*

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Tutte le altre richieste risarcitorie sono subordinate a quella del sistema di indennizzo che ha garantito il prestito. Il sistema in questione è considerato essere un creditore privilegiato e beneficia di precedenza assoluta.***

*Motivazione*

*Poiché un prestito da un altro sistema di indennizzo è una misura estrema e di carattere eccezionale e poiché tale sistema di indennizzo è una parte terza, il prestito in oggetto dovrebbe essere rimborsato per primo.*

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva – atto modificativo**

**Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 4 – comma 1 ter (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Fatto salvo il secondo comma, gli Stati membri possono stabilire un ordine di precedenza diverso per quanto riguarda la preferenza accordata a diverse categorie di creditori.***

## Motivazione

*Cfr. la motivazione dell'emendamento 7.*

### **Emendamento 9**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 5**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 4 ter – paragrafo 5 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

5. Per agevolare la collaborazione efficace tra i sistemi di indennizzo degli investitori, i sistemi oppure, se del caso, le autorità competenti, concludono accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio .

#### *Emendamento*

5. Per agevolare la collaborazione efficace tra i sistemi di indennizzo degli investitori, i sistemi oppure, se del caso, le autorità competenti, concludono accordi scritti di cooperazione. Tali accordi tengono conto dei requisiti di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ***del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.***

## Motivazione

*Occorre precisare la natura obbligatoria e non facoltativa degli accordi di cooperazione tra i diversi sistemi.*

### **Emendamento 10**

#### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 6**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 5 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Qualora, nonostante le misure di cui al paragrafo 1 l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo non adempiano i loro obblighi, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con un preavviso non inferiore a ***dodici mesi*** l'intenzione di escludere dal sistema l'impresa

#### *Emendamento*

2. Qualora, nonostante le misure di cui al paragrafo 1 l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo non adempiano i loro obblighi, il sistema può, con l'espresso consenso delle autorità competenti, notificare con un preavviso non inferiore a ***sei mesi*** l'intenzione di escludere dal sistema l'impresa

d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo. Il sistema continua a garantire la copertura di cui all'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater, in relazione alle operazioni di investimento o alle attività dell'OICVM realizzate in tale periodo. Qualora alla scadenza del periodo di preavviso l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo non abbiano adempiuto i loro obblighi, il sistema di indennizzo può, sempre con l'espresso consenso delle autorità competenti, procedere alla sua esclusione.

d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo. Il sistema continua a garantire la copertura di cui all'articolo 2, paragrafi 2 bis e 2 quater, in relazione alle operazioni di investimento o alle attività dell'OICVM realizzate in tale periodo. Qualora alla scadenza del periodo di preavviso l'impresa d'investimento, l'OICVM, il depositario o il terzo non abbiano adempiuto i loro obblighi, il sistema di indennizzo può, sempre con l'espresso consenso delle autorità competenti, procedere alla sua esclusione.

#### *Motivazione*

*Il termine di sei mesi è più indicato per una situazione estrema di questo tipo.*

#### **Emendamento 11**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

*Salvo specifiche disposizioni, i crediti sono ripartiti tra gli investitori in parti uguali.*

##### *Emendamento*

*soppresso*

#### **Emendamento 12**

##### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

##### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

*Qualora un credito dell'investitore non possa essere pienamente coperto, tale investitore beneficerà dello stesso tasso di copertura dell'importo totale del credito.*

## Motivazione

È opportuno iscrivere un maniera inequivocabile il principio di proporzionalità.

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 97/9/CE

Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

#### *Testo della Commissione*

Qualora l'investitore non sia titolare di diritti sui fondi o **sui titoli** detenuti, riceve l'indennizzo il titolare dei diritti, purché questi sia stato o possa essere identificato prima della data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 ter.

#### *Emendamento*

Qualora l'investitore non sia titolare di diritti sui fondi o **sugli strumenti** detenuti, riceve l'indennizzo il titolare dei diritti, purché questi sia stato o possa essere identificato prima della data della constatazione o della decisione di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 2 ter.

### Emendamento 14

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 97/9/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2

#### *Testo della Commissione*

Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia, opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo.

#### *Emendamento*

Il sistema d'indennizzo non può, tuttavia, opporre la scadenza di tale termine per negare il beneficio della copertura ad un investitore che non abbia potuto far valere tempestivamente il suo diritto all'indennizzo, **salvo in caso di negligenza da parte dell'investitore**.

### Emendamento 15

#### Proposta di direttiva – atto modificativo

##### Articolo 1 – punto 7

Direttiva 97/9/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo)

***Le imprese di investimento e gli OICVM pubblicano sul proprio sito web, o mettono a disposizione per iscritto, tutte le informazioni sui termini e le condizioni applicabili all'accesso al sistema d'indennizzo nonché sulla procedura da seguire per ottenere un rimborso dal sistema stesso.***

## **Emendamento 16**

### **Proposta di direttiva – atto modificativo**

#### **Articolo 1 – punto 7**

Direttiva 97/9/CE

Articolo 9 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. In deroga al termine di cui al paragrafo 2, primo comma, qualora un investitore, o altra persona avente diritti o un interesse in merito ad un'operazione d'investimento, sia stato accusato di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE, o sia soggetto a misure per violazione della direttiva 2003/6/CE, il sistema d'indennizzo può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale o della constatazione di un'autorità competente.

*Emendamento*

3. In deroga al termine di cui al paragrafo 2, primo comma, qualora un investitore, o altra persona avente diritti o un interesse in merito ad un'operazione d'investimento, sia stato accusato di un reato connesso con il riciclaggio dei proventi di attività illecite, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE ***relativamente ai proventi che sono oggetto della presente direttiva***, o sia soggetto a misure per violazione della direttiva 2003/6/CE, il sistema d'indennizzo può sospendere i pagamenti in attesa della sentenza del tribunale o della constatazione di un'autorità competente.

*Motivazione*

*Si tratta di precisare che non sono respinti tutti gli indennizzi ma soltanto quelli che sono oggetto di riciclaggio.*

## Emendamento 17

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 1 – punto 9

Direttiva 97/9/CE

Articolo 12 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che la legislazione nazionale possa attribuire agli investitori, i sistemi d'indennizzo che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno il diritto di surrogarsi nei diritti *degli investitori* nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.

#### *Emendamento*

1. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che la legislazione nazionale possa attribuire agli investitori, i sistemi d'indennizzo che effettuano pagamenti a titolo di indennizzo degli investitori hanno il diritto di surrogarsi nei diritti *delle parti interessate* nelle procedure di liquidazione fino a concorrenza di un importo pari al pagamento effettuato dai sistemi stessi.

#### *Motivazione*

*Le parti interessate nelle procedure di liquidazione sono le imprese d'investimento, il depositario o i terzi e non gli investitori.*

## Emendamento 18

### Proposta di direttiva – atto modificativo

#### Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri che, in virtù dei trattati di adesione, beneficiano di periodi transitori in materia di recepimento dell'articolo 4 della direttiva 97/9/CE ottemperano ai paragrafi 1 e 2 a decorrere dalla data di scadenza dei rispettivi periodi transitori.***

#### *Motivazione*

*È necessario che gli emendamenti alla presente direttiva tengano conto della situazione degli Stati membri che beneficiano di periodi di transizione, giacché a questi ultimi si fa riferimento nei trattati di adesione.*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori	
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD)	
<b>Commissione competente per il merito</b>	ECON	
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	JURI 7.9.2010	
<b>Relatore per parere</b> Nomina	Sebastian Valentin Bodu 27.10.2010	
<b>Esame in commissione</b>	2.12.2010	27.1.2011
<b>Approvazione</b>	22.3.2011	
<b>Esito della votazione finale</b>	+: 12 -: 10 0: 0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Jan Philipp Albrecht, Luis de Grandes Pascual, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler	